



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. MAURO MOCCI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -

Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere -

Oggetto

PATROCINIO A  
SPESE DELLO  
STATO

Ud. 01/07/2022 -  
CC

R.G.N. 12582/2021

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 12582-2021 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale  
dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

**- ricorrente -**

### **contro**

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

, presso lo studio dell'avvocato (omissis)

che lo rappresenta e difende giusta procura in  
calce al controricorso;

(omissis)

domiciliato in

(omissis)

, elettivamente

, presso lo studio



dell'avvocato (omissis) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

**- controricorrenti -**

avverso l'ordinanza della CORTE DI APPELLO di ROMA , depositata l'11/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

**RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

(omissis) proponeva opposizione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma avverso il provvedimento con il quale la stessa Corte d'Appello, all'esito del giudizio di impugnazione in materia di protezione internazionale, conclusosi con il rigetto della domanda del cittadino straniero, aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già disattesa in via provvisoria dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dall'avv. (omissis) , che lo aveva difeso nella causa presupposta.

La Corte d'Appello, ritenuto che l'opposizione doveva farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 170 del DPR n. 115/2002, trattandosi di richiesta di beneficio relativa ad una controversia civile, ed in assenza di uno specifico rimedio da parte del legislatore, evidenziava che la valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa ex art. 122 del DPR n. 115/2002 doveva essere compiuta ex ante, e non anche ex post, così che nella fattispecie i motivi di appello erano conformi al dettato dell'art. 342 c.p.c., anche alla luce del



fatto che si invocava la regola espressamente dettata per i giudizi in materia di protezione internazionale, dell'onere probatorio attenuato, stante il dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti.

Inoltre, era fondata la pretesa anche in relazione alla verifica delle condizioni reddituali del ricorrente, posto che all'atto della presentazione dell'istanza di ammissione, risultava allegata anche la dichiarazione sostitutiva della situazione reddituale.

Per l'effetto era illegittima la mancata ammissione dell'opponente al chiesto beneficio, e doveva procedersi alla liquidazione dei compensi in favore del difensore, in base alla previsioni di cui al DM n. 55/2014, e con le riduzioni prescritte dalla legge.

In tal senso, rilevava poi che la causa era di valore indeterminabile e che quindi doveva farsi applicazione dello scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, con esclusione della sola fase istruttoria, non svoltasi in appello, spettando quindi un complessivo compenso pari ad €1.901,81, comprensivo anche delle spese generali.

Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di due motivi.

(omissis)

e

(omissis)

resistono

con controricorso.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità-improcedibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti per la sua pretesa tardività.



Si deduce che ai sensi dell'art. 99 del DPR n. 115/2002, l'ordinanza che decide sulla richiesta di ammissione al beneficio de quo all'esito del ricorso dell'interessato, è ricorribile in cassazione nel termine di venti giorni, termine che nella fattispecie risulta abbondantemente decorso.

Rileva il Collegio che il provvedimento gravato, trattandosi di richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio relativa ad una controversia civile, ha espressamente escluso che fosse applicabile la previsione dettata per le controversie penali dall'art. 99 citato, ed ha quindi, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, ritenuto che le censure avverso il diniego di ammissione dovessero essere veicolate, in assenza di una specifica previsione normativa, nella più ampia figura dell'opposizione di cui all'art. 170 del medesimo testo unico delle spese di giustizia (in tal senso si veda Cass. n. 26966/2011; Cass. n. 16117/2020; Cass. n. 10487/2020). Pertanto, una volta ricondotto anche il procedimento de quo nell'ambito di applicazione dell'art. 170 citato, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia deciso sull'opposizione "ex" art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, può essere proposto entro il termine lungo "ex" art. 327 c.p.c., non trovando applicazione la previsione, relativa al procedimento sommario di cognizione, secondo la quale l'appello avverso l'ordinanza "ex" art. 702 ter c.p.c. deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione, ma la disciplina del ricorso straordinario "ex"



art. 111 Cost., venendo in rilievo un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi (Cass. n. 4735/2020).

Poiché il provvedimento impugnato risulta depositato in data 11 novembre 2020, si palesa tempestiva la proposizione del ricorso avvenuta in data 11 maggio 2020, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 35 bis co. 17 del D. Lgs. n. 25/2008, dell'art. 74 co. 2 e 112 del DPR n. 115/2002, sul presupposto che la decisione della Corte d'Appello abbia malamente individuato il requisito della manifesta infondatezza ai fini della mancata ammissione al beneficio richiesto.

Infatti, in base alle norme richiamate in rubrica, non è possibile concedere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel caso di pretese della parte manifestamente infondate, Purtroppo nella vicenda in esame, la Corte d'Appello ha ancorato la valutazione in merito alla concessione del beneficio da un lato alla verifica di ammissibilità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., verifica che non investe in realtà il merito dell'impugnazione, ma soprattutto ha affermato che il giudizio debba essere necessariamente compiuto ex ante, in contrasto con la volontà del legislatore di imporre una verifica della fondatezza tenuto conto dell'esito dell'impugnazione, e quindi con una valutazione anche ex post.

Il motivo, di cui deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, non potendosi ritenere che si limiti ad una



mera contestazione della valutazione di fatto del giudice di merito, è fondato.

A norma dell'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, nella specie applicabile *ratione temporis*, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto. Alla luce di tale disposizione, Cass. Sez. 6 - 1, 27/09/2019, n. 24109, ha già affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede stabilire motivatamente se la manifesta infondatezza vi sia oppure no. Del resto, già l'art. 122 del d.P.R. n. 115/2002, subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla valutazione di "non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere", mentre l'art. 136, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine



degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (si veda già (Cass. Sez. 6 - 2, 10/04/2020, n. 7785).

Agli effetti dell'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l'accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda.

L'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, suppone l'esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda di protezione internazionale. Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (che va compiuto al momento della presentazione della domanda) e si sostanzia nella revoca ex post della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, del che il giudice deve dar conto necessariamente in motivazione (argomenta da Corte cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220).

Non è dunque corretto sostenere che, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello



Stato, il giudice debba motivare "solo se non revoca" il patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato per il sol fatto che il ricorso sia stato rigettato integralmente (si veda Cass. Sez. 6 - 2, 24/09/2020, n. 20002).

Poste tali premesse che rispondono all'orientamento oramai consolidato di questa Corte, l'ordinanza gravata risulta evidentemente illegittima, in quanto, proprio perché chiamata anche a provvedere alla liquidazione del compenso in favore del difensore della parte pretendente il beneficio, era tenuta a verificare, senza arrestarsi al solo riscontro dell'ammissibilità dei motivi di appello in base alla previsione processuale di cui all'art. 342 c.p.c., se tenuto conto anche dell'esito del giudizio di gravame, la domanda di protezione si palesava o meno come manifestamente infondata.

Trattasi di valutazione che, proprio perché collocata cronologicamente all'esito del giudizio, di merito, presuppone una verifica non già ex ante, come sostenuto dalla Corte d'Appello, ma ex post, in quanto proprio alla luce della sorte del giudizio di merito è concesso al giudice chiamato a pronunciarsi sul beneficio, verificare se la pretesa avesse il carattere della manifesta infondatezza, idoneo a precludere la liquidazione del compenso, stante la necessità di revocare o di dover confermare il diniego già espresso sulla richiesta avanzata in via provvisoria.

In accoglimento del motivo, l'ordinanza gravata deve quindi essere cassata.





L'accoglimento del primo motivo determina poi l'assorbimento del secondo motivo con il quale si denuncia quanto al decreto di liquidazione dei compensi in favore dell'avv. (omissis) , la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 co. 6 del DM n. 55/2014, sul presupposto che per le cause di valore indeterminabile debba farsi riferimento allo scaglione previsto per le cause di vale da € 5.200,01 ad € 26.000,00.

Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Roma, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

Accoglie il primo motivo e, assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso nella camera di consiglio del 1 luglio 2022

Il Presidente

Luigi Giovanni Lombardo

